

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente l'aggiunta di 2 articoli alla legge 10 ottobre 1961
sull'acquisto e la perdita della cittadinanza ticinese
e dell'attinenza comunale

(del 24 maggio 1966)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Secondo le norme del codice civile l'adozione non comporta l'acquisto dell'attinenza dell'adottante da parte del figlio adottivo: questi assume semplicemente il cognome dell'adottante, diventando suo successibile (art. 268 CCS).

I Cantoni hanno tuttavia facoltà di legiferare in materia d'acquisto dell'attinenza, e quindi anche in questo campo (art. 22, secondo cpv. CCS) riservato, beninteso, il disciplinamento dell'acquisto e della perdita della cittadinanza svizzera che resta di competenza della Confederazione (art. 7 LC).

La nostra legge cantonale del 10 ottobre 1961 sull'acquisto e la perdita della cittadinanza ticinese e dell'attinenza comunale è silente per quanto concerne i figli adottivi: e pertanto, al momento attuale, torna unicamente applicabile il diritto federale.

Così, un minorenni confederato adottato da una famiglia ticinese non assume la cittadinanza ticinese; parimenti un minorenni attinente di un Comune del Cantone, adottato da un attinente di un altro Comune, non assume l'attinenza dell'adottante.

Orbene, sia la legge federale sulla cittadinanza, sia quella cantonale, tendono a creare l'unità della famiglia agli effetti della cittadinanza o dell'attinenza.

Gli esempi sono numerosi. Così, per esempio, la legge federale sancisce che chiunque è svizzero in virtù degli art. 1, 2 e 3 LC possiede la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale della persona di cui segue lo stato (art. 4 LC).

Parimenti, sempre nel diritto federale, l'intenzione di creare l'unità dell'attinenza tra i membri della stessa famiglia appare in modo evidente nelle procedure delle naturalizzazioni agevolate (art. 27 e 28 LC) per cui contrariamente alle naturalizzazioni normali, i figli acquistano l'attinenza della madre (già svizzera) e non quella del loro regolare domicilio.

Pure gli intendimenti del legislatore cantonale, in questo senso appaiono evidenti.

Infatti la donna ticinese o confederata, sposata a uno straniero, acquista l'attinenza del marito quando quest'ultimo acquista la cittadinanza ticinese per naturalizzazione (art. 3 LCT); i figli minorenni aventi la cittadinanza svizzera acquistano la cittadinanza del padre che diventa cittadino ticinese per naturalizzazione (art. 4 LCT); la donna sposata a uno straniero, che ha conservato la cittadinanza ticinese in virtù della legge federale, con la naturalizzazione del marito in un altro Cantone perde la cittadinanza originale se acquista quella del marito (art. 6 LCT); i figli minorenni seguono lo stato della persona che esercita la patria potestà quando essi acquistano la cittadinanza di quest'ultima (art. 7 LCT).

Si pone ora il problema di sapere se questo principio dell'unità della cittadinanza e dell'attinenza, adottato come regola del vigente diritto federale e seguito dalla legislazione cantonale, debba valere anche per quanto riguarda i figli adottivi.

La risposta deve essere affermativa per molteplici considerazioni :

- il desiderio stesso delle famiglie adottanti che per eliminare la contraddizione delle due attinenze inoltrano procedure di naturalizzazioni se i figli adottati sono originari di altri Cantoni, o chiedono, se sono ticinesi, il cambiamento dell'attinenza ; procedure queste che possono incontrare naturali difficoltà a prescindere anche dalle inevitabili spese ;
- i genitori adottivi che con nobiltà di sentimenti hanno adottato dei figli naturali concedendo agli stessi un diritto successorio, una famiglia, compiendo un'opera fondamentalmente affettiva, sociale e morale, allevando i figli adottati come propri figli naturali, nascondendo agli stessi e ai terzi il loro stato di illegittimità, concedendo il proprio cognome, devono, come spesso accade, supplicare le autorità affinché sui documenti non appaia il loro stato reale e altra attinenza.

Occorre rilevare che l'ordinamento dello stato civile ha già compiuto considerevoli sforzi mediante accorgimenti di carattere tecnico per nascondere agli occhi di terzi, o anche, in certi casi, agli interessati stessi, lo stato di figlio adottivo che generalmente richiama lo stato di figlio naturale.

Infatti, per le persone adottate, sono rilasciati soltanto atti di nascita in forma abbreviata, stesi al cognome di adozione dell'interessato e senza riprodurre le annotazioni marginali : cioè senza l'iscrizione dell'adozione.

Questi sforzi non potranno tuttavia dare la soluzione desiderata se il problema dei figli adottivi non sarà risolto parallelamente a quello della cittadinanza.

Infatti se un atto di nascita potrà nascondere la filiazione naturale con l'indicare il cognome assunto per adozione, esso rivelerà comunque, la diversità della sua attinenza da quella dei genitori adottivi.

E' pacifico che in sede federale l'adozione non può comportare l'acquisto della cittadinanza svizzera (art. 7 LC) in quanto sarebbe voler concedere una facile possibilità agli stranieri di ottenere la cittadinanza svizzera eludendo le leggi sulle naturalizzazioni.

Il problema deve quindi essere risolto nell'ambito delle competenze dei Cantoni (art. 2, cpv. 2 CCS).

La legge cantonale del 10 ottobre 1961 non ha affrontato il problema dei figli adottivi ; nè a quell'epoca, nessun Cantone della Svizzera aveva previsto, o esaminato, la posizione di questi ultimi agli effetti della cittadinanza.

Tuttavia, in questi ultimi anni, in alcuni Cantoni si è provveduto a regolamentare la situazione dell'adottato in seno alla famiglia adottiva, dal profilo dell'unità dell'attinenza.

Per primo il Canton Lucerna ha introdotto nella legge cantonale della cittadinanza del 13 gennaio 1958, la seguente norma :

« Minderjährige Adoptivkinder des Ehemannes werden miteingebürgert, wenn sie Schweizer Bürger sind »

seguito dal Cantone di Basilea-Città con la legge del 19 marzo 1964 :

« Durch die Adoption erwirbt das minderjährige schweizerische Adoptivkind eines Baslerbürgers das Baslerbürgerrecht. Diese Bestimmung gilt nicht rückwirkend »

e da quella del Cantone di Basilea-Campagna con la legge 3 giugno 1965 :

Adoptivkinder

« Minderjährige Schweizerbürger erhalten durch die Annahme an Kindersstatt durch einen Kantonsbürger das Gemeindebürgerrecht des Annehmenden und das basellandschaftliche Kantonsbürgerrecht ».

Segue il Cantone di Zugo con la legge del 24 settembre 1965 :

Adoptivkind

« Wird ein minderjähriges Kind, welches das Schweizerbürgerrecht besitzt, durch einen zugerischen Kantonsbürger adoptiert, so erhält das angenommene Kind das zugerische Bürgerrecht des Annehmenden ».

I nuovi proposti articoli da inserire nella legge cantonale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza ticinese del 10 ottobre 1961, risolvono felicemente il problema.

Aggiungasi che il proposto art. 4 bis, a differenza degli articoli citati del Canton Lucerna, Basilea-Città, Basilea-Campagna e Zugo, nel secondo capoverso, tiene conto della norma dell'art. 4 LOC che prevede il principio per cui l'attinenza comunale ticinese debba essere unica.

Per questo motivo è previsto che il minorenni ticinese che acquista l'attinenza comunale dell'adottante perde l'attinenza comunale che aveva precedentemente all'adozione, mentre che l'art. 46 bis si giustifica come un « favor legis » nei confronti di quanti desiderano che la loro situazione familiare possa essere regolata sulla base delle nuove norme in esame, prassi questa già usitata, per esempio, con l'entrata in vigore della legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera del 29 settembre 1952, e più precisamente all'art. 58.

E' tuttavia opportuno informare che il Consiglio federale ha posto mano agli studi per la revisione parziale del diritto di famiglia (figliazione naturale, adozione, regime matrimoniale).

La Commissione di esperti, alla quale il Consiglio federale ha fatto capo, ha rassegnato il proprio rapporto, che viene sottoposto ai Cantoni, per consultazione.

E' da ritenere che questi studi richiederanno parecchio tempo prima di concludersi con il voto del Parlamento.

Questo Consiglio, operando nella sfera delle competenze cantonali, ritiene pertanto di non remorare la modifica della legge in vigore, soprattutto per eliminare difficoltà e durezza ripetutamente lamentate.

Per tali motivi sottoponiamo al vostro esame e alla vostra approvazione l'unito disegno di legge che modifica quella del 10 ottobre 1961 sull'acquisto e la perdita della cittadinanza ticinese e dell'attinenza comunale.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, i sensi del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

F. Ghisletta

p. o. Il Cancelliere :

Beati

Disegno di

LEGGE

che modifica quella del 10 ottobre 1961 sull'acquisto e la perdita della cittadinanza ticinese e dell'attinenza comunale

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 24 maggio 1966 n. 1367 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Alla legge sull'acquisto e la perdita della cittadinanza ticinese e dell'attinenza comunale del 10 ottobre 1961 sono aggiunti due articoli del seguente tenore:

Art. 4 bis

Figli adottivi

Il minorenni confederato adottato da un cittadino ticinese acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale dell'adottante.

Il minorenni ticinese adottato da un cittadino ticinese acquista l'attinenza comunale dell'adottante e perde l'attinenza che aveva precedentemente all'adozione.

Se l'adozione è revocata, il minorenni che ha acquistato l'attinenza in virtù del secondo capoverso è ripristinato nell'attinenza comunale che aveva precedentemente.

Art. 46 bis

**Figli adottivi :
norma transitoria**

La norma di cui all'art. 4 bis non ha effetto retroattivo. Essa è tuttavia applicabile anche alle adozioni concluse prima della sua entrata in vigore se l'interessato ne fa domanda al Consiglio di Stato entro un anno dall'entrata in vigore medesima.

Art. 2. — Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.